

CONVENZIONE

TRA

la **Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Brescia**, in persona del Prefetto in qualità di Commissario straordinario per la progettazione, l'affidamento, l'esecuzione delle nuove opere per il collettamento e depurazione della sponda bresciana del Lago di Garda all'uopo nominato con D.L. 9 giugno 2021 n. 80, convertito in L. 6 agosto 2021 n. 113, Dott. Attilio Visconti, con sede in Piazza Paolo VI, n. 29, 25121, Brescia, Codice Fiscale n. 80046740173;

l'Ufficio d'Ambito di Brescia – Azienda Speciale Provinciale per la regolazione e il controllo della gestione del servizio idrico integrato, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante, Dott. Aldo Boifava, con sede in Via Sant'Antonio, n. 14, 25133, Brescia, Codice Fiscale n. 98162450179;

Acque Bresciane S.r.l., in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante, Dott. Gianluca Delbarba, con sede in Via Cefalonia, n. 70, 25124, Brescia, Codice Fiscale n. 03832490985;

di seguito "le Parti"

PREMESSE

VISTO il D.L. 9 giugno 2021 n. 80, convertito in L. 6 agosto 2021 n. 113, che ha previsto la nomina del Prefetto di Brescia quale Commissario Straordinario per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione della sponda bresciana del Lago di Garda, *"al fine di consentire la rapida attuazione del sistema di collettamento e depurazione del Lago di Garda e la conseguente*

tempestiva dismissione della condotta sublacuale, giunta ormai al termine della propria vita tecnica";

VISTO l'articolo 17-octies comma 7, del citato Decreto secondo cui, tra l'altro, *"il Commissario straordinario, per la realizzazione degli interventi, può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, degli enti pubblici, delle società controllate da amministrazioni dello Stato, nonché dei soggetti privati da individuare con le procedure di cui all'articolo 4, comma 3, del predetto decreto-legge n. 32 del 2019, dotati di specifica competenza tecnica nell'ambito delle aree di intervento";*

VISTO l'articolo 15, comma 1, L. 7 agosto 1990 n. 241, in base al quale *"le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";*

VISTO l'articolo 5, comma 6, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 a mente del quale *"un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione";*

VISTO l'art. 141, comma 2 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 secondo cui il servizio idrico integrato *"è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e*

di depurazione delle acque reflue, e deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie";

VISTO l'articolo 147 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 che prevede come l'organizzazione del servizio idrico avvenga sulla base degli ambiti territoriali ottimali, nonché l'articolo 149-bis del medesimo Decreto laddove stabilisce che l'ente di governo, nel rispetto del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione di detto servizio;

VISTO l'articolo 16, ultimo comma, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, al punto in cui ha previsto che le società *in-house providing* "sono tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016";

CONSIDERATO che, in conformità all'articolo 17-octies comma 7, del D.L. 9 giugno 2021 n. 80, convertito in L. 6 agosto 2021 n. 113, il Prefetto di Brescia, in qualità di Commissario straordinario, ha elaborato il Piano degli Interventi relativo alla soluzione Gavardo/Montichiari per la progettazione, affidamento ed esecuzione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione della sponda bresciana del Lago di Garda, comprensivo dei codici unici di progetto delle opere che si intendono realizzare ed il relativo cronoprogramma, sottoponendo lo stesso al Ministero della transizione ecologica in data 23 luglio 2021;

CONSIDERATO che, nell'ambito delle attività connesse allo svolgimento dell'incarico di Commissario straordinario, si è reso necessario istituire un Tavolo Tecnico di consultazione composto dai rappresentanti degli Enti coinvolti, con competenza esclusivamente tecnica, al fine di favorire ogni utile confronto in ordine alle opere da realizzare;

CONSIDERATO che, con Decreto prot. n. 0081503 del 7 ottobre 2021, il Prefetto di Brescia, in qualità di Commissario straordinario, ha

istituito il Tavolo Tecnico di Consultazione, presieduto dal Prefetto o da un suo delegato, composto dai rappresentanti di A.T.O. – Ufficio d'Ambito di Brescia, Acque Bresciane S.r.l., Regione Lombardia, Provincia di Brescia e Comuni di Gavardo e di Montichiari;

CONSIDERATO che con provvedimento del 27 luglio 2021 il Prefetto di Brescia, in qualità di Commissario straordinario, ha richiesto all'Ufficio d'Ambito di Brescia la convocazione della Conferenza di Servizi Preliminare indetta in forma semplificata e modalità asincrona (art. 14 c. 3 settimo periodo L. 241/1990; art. 24 c. 2 Regolamento Regione Lombardia 6/2019) in ordine al Progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento Sistema di collettamento e depurazione a servizio della sponda bresciana del Lago di Garda, presentato dal Gestore Acque Bresciane S.r.l. in data 29/07/2019 prot. 4179/2019. Conferenza di servizi preliminare che si è poi chiusa con la Determinazione Dirigenziale n. 43/2021 del 05 ottobre 2021.

CONSIDERATO che l'Ufficio d'Ambito di Brescia rappresenta l'azienda speciale della Provincia di Brescia, quale ente responsabile dell'A.T.O., che ai sensi dell'art. 48 della L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 assume, tra le altre, la funzione di individuare e attuare politiche e strategie volte a organizzare e attuare il servizio idrico integrato per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla normativa regionale, statale ed europea, inclusa la scelta del modello gestionale e l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato;

CONSIDERATO che Acque Bresciane s.r.l. e l'Ufficio d'Ambito di Brescia, visti i compiti di coordinamento, organizzazione e gestione del servizio idrico integrato, sono soggetti direttamente coinvolti nella realizzazione delle opere di collettamento e depurazione della sponda bresciana del Lago di Garda e, nello specifico, della soluzione progettuale sottoposta dal Commissario straordinario al Ministero della transizione ecologica;

CONSIDERATO che l'Ufficio d'Ambito di Brescia il 20 dicembre 2017 ha stipulato con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Regione Lombardia, Regione Veneto e Consiglio di Bacino "Veronese" la Convenzione Operativa finalizzata alla realizzazione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione del Lago di Garda stipulata (di seguito, anche la "Convenzione Operativa");

CONSIDERATO che Acque Bresciane s.r.l. è la società *in house providing* a totale capitale pubblico che gestisce, in qualità di gestore unico, il servizio idrico integrato nel territorio bresciano e, in particolare, per 95 Comuni della Provincia di Brescia, a seguito di affidamento di detto servizio reso dal Consiglio Provinciale di Brescia con delibera n. 35/2016 del 28 ottobre 2016;

CONSIDERATO che il Commissario straordinario intende fruire delle competenze tecniche e specialistiche dei suddetti soggetti pubblici, che assumono il medesimo interesse, riguardanti la redazione della documentazione di gara per l'affidamento e l'esecuzione delle opere di collettamento e depurazione, nonché la predisposizione della progettazione definitiva da porre a base di gara, in conformità alle risultanze dei tavoli tecnici e delle Conferenze di Servizi ancora in corso e a quelli che verranno eventualmente istituiti;

CONSIDERATO che Acque Bresciane s.r.l., interessata alla realizzazione delle opere di collettamento e depurazione, possiede le competenze tecniche ed amministrative per redigere la documentazione di gara e predisporre la progettazione definitiva, oltre che indire ed espletare la relativa procedura, visto peraltro l'onere in capo alla stessa, previsto all'art. 16, ultimo comma, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, di affidare in generale lavori di realizzazione di opere interessanti il servizio idrico integrato mediante procedure ad evidenza ai sensi del D.Lgs. n. 50 del 2016;

VALUTATA l'opportunità di addivenire fra le Parti alla formalizzazione di un accordo fra pubbliche amministrazioni, nei termini sopra delineati, mediante la sottoscrizione della presente convenzione (di seguito "**Convenzione**"), volta a disciplinare modalità efficienti ed efficaci di realizzazione dell'intervento sopra indicato.

TUTTO CIO' PREMESSO
LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

Articolo 2

(Oggetto e ambito di intervento)

1. Con la presente Convenzione, il Prefetto di Brescia, in qualità di Commissario straordinario, l'Ufficio d'Ambito di Brescia e Acque Bresciane s.r.l., ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si impegnano a realizzare congiuntamente, in quanto di interesse comune, le attività di "*progettazione, affidamento e esecuzione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione della sponda bresciana del Lago di Garda*" ai sensi del D.L. 9 giugno 2021 n. 80, convertito in L. 6 agosto 2021 n. 113, e ciò nei termini e con le modalità delineate nella presente Convenzione.

2. Nello specifico, la presente Convenzione definisce la disciplina quadro, sotto il profilo procedurale, amministrativo e finanziario, dei rapporti tra il

Commissario straordinario di cui al D.L. 9 giugno 2021 n. 80, convertito in L. 6 agosto 2021 n. 113, l'Ufficio d'Ambito di Brescia e Acque Bresciane s.r.l., e ciò ai fini della predisposizione della documentazione di gara per l'affidamento e l'esecuzione della progettazione esecutiva e dei lavori relativi alle opere di collettamento e depurazione, nonché della progettazione definitiva da porre a base di gara, oltre che per l'indizione e l'espletamento della relativa procedura di evidenza pubblica.

3. L'Ufficio d'Ambito di Brescia ed Acque Bresciane s.r.l. garantiranno le attività oggetto della presente Convenzione nei termini richiesti dal Commissario straordinario, fermi restando i poteri previsti dalla legge in capo al medesimo Commissario.

Articolo 3

(Tipologie di prestazioni)

1. In applicazione di quanto previsto all'art. 15, L. n. 241/1990 ed all'art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 50/2016 e in relazione alle specifiche esigenze rilevate dal Commissario straordinario per gli interventi ad esso affidati ai sensi del D.L. 9 giugno 2021 n. 80, convertito in L. 6 agosto 2021 n. 113, le Parti garantiranno le prestazioni previste nei commi seguenti:

2. Il Commissario straordinario garantisce:

- Messa a disposizione di Acque Bresciane s.r.l. di tutta la documentazione utile ai fini della predisposizione del progetto definitivo e degli atti di gara;
- Convocazione dei tavoli di aggiornamento con Acque Bresciane s.r.l. e l'Ufficio d'Ambito di Brescia al fine di condividere gli sviluppi della progettazione definitiva e della redazione degli atti di gara, e di fornire di volta in volta le relative approvazioni/prese d'atto.

3. L'Ufficio d'Ambito di Brescia, anche alla luce della Convenzione Operativa del 20 dicembre 2017, garantisce un monitoraggio costante delle attività eseguite da Acque Bresciane s.r.l., al solo fine di verificare che le stesse siano in linea con gli obiettivi e le strategie di attuazione del servizio idrico integrato. A tal proposito, l'Ufficio d'Ambito di Brescia parteciperà ai tavoli di aggiornamento convocati dal Commissario straordinario, per la condivisione della documentazione di volta in volta predisposta da Acque Bresciane s.r.l. L'Ufficio d'Ambito di Brescia garantisce, inoltre, il trasferimento delle risorse alla stazione appaltante, in coerenza con quanto previsto nella Convenzione Operativa del 20 dicembre 2017.

4. Acque Bresciane s.r.l. garantisce:

- Redazione della progettazione definitiva degli interventi, in conformità al progetto di fattibilità tecnica ed economica come risultante dai tavoli tecnici e dalle Conferenze di Servizi presieduti dal Commissario straordinario ancora in corso e a quelli che verranno eventualmente istituiti;
- Redazione della documentazione di gara (quale, Bando pubblico, Disciplinare di gara, Capitolato Speciale d'Appalto, schema di Convenzione e relativi allegati), in conformità al progetto di fattibilità come risultante dai tavoli tecnici e dalle Conferenze di Servizi presieduti dal Commissario straordinario ancora in corso e a quelli che verranno eventualmente istituiti;
- Attività di Stazione Appaltante nell'ambito del procedimento ad evidenza pubblica volto all'affidamento della progettazione esecutiva, dei lavori e della gestione delle opere di collettamento e depurazione della sponda bresciana del Lago di Garda;
- Svolgimento (anche per il tramite di consulenti all'uopo selezionati nel rispetto della vigente normativa di settore) delle funzioni di

Responsabile del Procedimento, di Supporto al RUP, di Direzione dei Lavori e di Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, nonché di Direzione dell'esecuzione del contratto;

- Partecipazione ai tavoli di aggiornamento convocati dal Commissario straordinario al fine di condividere con quest'ultimo e con l'Ufficio d'Ambito di Brescia gli sviluppi della progettazione definitiva e della redazione degli atti di gara, e di ottenere di volta in volta le relative approvazioni/prese d'atto.

Articolo 4

(Impegni delle Parti)

- 1.** Le Parti si danno atto che ogni eventuale modifica a quanto previsto dovrà essere concordata dalle Parti medesime in forma scritta.
- 2.** Le Parti collaboreranno affinché le attività programmate si svolgano con continuità per il periodo concordato e si impegnano a dare immediata comunicazione, l'una all'altra, delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.
- 3.** Acque Bresciane s.r.l. si impegna sin d'ora ad includere nell'attività, posta a base di gara, di gestione delle opere di collettamento e depurazione – successiva alla progettazione esecutiva ed ai lavori di costruzione – la sola manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere, restando inteso che la gestione delle tariffe del servizio idrico integrato, comprendenti pure i costi necessari a mantenere efficienti gli impianti di collettamento e depurazione che verranno realizzati, rimarrà in capo ad Acque Bresciane s.r.l., quale unico soggetto legittimato a riscuotere le citate tariffe.

Articolo 5

(Corrispettivi)

1. La presente Convenzione non comporta oneri finanziari a carico delle Parti.

2. Le Parti richiamano inoltre il disposto dell'art. 17-octies del D.L. 9 giugno 2021 n. 80, convertito in L. 6 agosto 2021 n. 113, cui integralmente rinviano rispetto agli oneri di cui alle convenzioni stipulate dal Commissario straordinario ed al compenso dello stesso.

Articolo 6

(Prestazioni esterne)

1. Per l'esecuzione delle attività di cui all'articolo 3, le Parti - per far fronte a specifiche esigenze organizzative - potranno avvalersi di esperti e professionisti in possesso di adeguata qualifica, nonché di dirigenti della Pubblica Amministrazione in grado di garantire la qualità delle prestazioni.

Articolo 7

(Durata e decorrenza)

1. Il presente atto decorre dalla data di sottoscrizione ed avrà durata fino alla completa realizzazione degli interventi come da relativi cronoprogrammi indicati nel piano degli interventi elaborato dal Commissario Straordinario.

Articolo 8

(Clausole risolutive espresse e diritto di recesso)

- 1.** Se a seguito di modifica dell'assetto proprietario di Acque Bresciane s.r.l. dovesse mutare la natura di organismo *in house* soggetto a controllo analogo, la presente Convenzione si risolverà di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c..
- 2.** Le Parti hanno diritto di recedere dalla presente Convenzione, in qualunque tempo, previo il pagamento delle attività già eseguite da Acque Bresciane s.r.l., con un preavviso scritto di almeno 20 giorni da inviarsi tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

Articolo 9

(Controversie)

- 1.** Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione o, comunque, direttamente od indirettamente connesse a tale atto, la Parte interessata comunicherà per iscritto alle altre l'oggetto ed i motivi della contestazione.
- 2.** Al fine di comporre amichevolmente la controversia, le Parti si impegnano ad esaminare congiuntamente la questione, entro il termine massimo di 5 giorni dalla data di ricezione della contestazione, ed a pervenire ad una composizione entro il successivo termine di 5 giorni. Qualora ad esito di tale tentativo di componimento la controversia dovesse permanere, sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Brescia.
- 3.** Resta peraltro inteso che le eventuali controversie in atto non pregiudicheranno in alcun modo la regolare esecuzione delle attività della presente Convenzione, né consentiranno alcuna sospensione

delle prestazioni dovute dalle Parti, fermo restando che riguardo alle questioni oggetto di controversia, le Parti si impegnano a concordare di volta in volta, in via provvisoria, le modalità di parziale esecuzione che meglio garantiscano il pubblico interesse ed il buon andamento dell'attività amministrativa.

Articolo 10

(Tracciabilità dei flussi finanziari)

- 1.** Ciascuna delle Parti assume gli obblighi di cui alla L. n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e si impegna a fare assumere tali obblighi anche agli eventuali terzi contraenti, a pena di nullità assoluta dei relativi contratti.
- 2.** A tal proposito Acque Bresciane s.r.l. si impegna a comunicare gli estremi del C/C dedicato nonché delle persone designate ad operare sul suddetto conto nei termini di cui al comma 7, art. 3, della L. n. 136/2010 e s.m.i., e ciò con riferimento alle risorse economiche relative alla realizzazione dei lavori di cui trattasi che verranno alla stessa trasferite ai fini dell'attuazione degli impegni sottoscritti alla presente Convenzione.
- 3.** Il mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto della Convenzione.

Articolo 11

(Disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza)

- 1.** Acque Bresciane s.r.l. è dotata di un Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i (MOGC) cui sono allegati, tra l'altro, il Codice Etico e di Condotta ed il Piano triennale di

prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTCPT), con i relativi allegati, supportato dal proprio Sistema di Gestione Qualità UNI EN ISO9001.

2. Le Parti dichiarano di aver preso visione della suddetta documentazione pubblicata sul sito istituzionale di Acque Bresciane s.r.l., di avere acquisito consapevolezza dei contenuti della stessa e di impegnarsi ad attenersi ai contenuti delle disposizioni ivi contenute, che devono ritenersi applicabili anche ai rapporti regolati dalla presente Convenzione.

Articolo 12

(Responsabile e Referenti della Convenzione)

1. Il Commissario straordinario è individuato quale Responsabile della presente Convenzione, potendo vigilare sulla corretta applicazione della stessa e dirime eventuali problematiche di carattere istituzionale al fine di agevolare la realizzazione delle attività. Le altre Parti nominano, ai sensi dei commi seguenti, dei Referenti della Convenzione che, unitamente al "Responsabile della Convenzione" sono preposti a garantire la corretta attuazione degli accordi *inter partes*.

2. Referente dell'Ufficio d'Ambito di Brescia per la presente Convenzione è il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Aldo Boifava.

3. Referente di Acque Bresciane s.r.l. per la presente Convenzione è il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Gianluca Delbarba.

4. Il referente tecnico dell'Ufficio d'Ambito di Brescia è il Dott. Marco Zemello, mentre il referente tecnico di Acque Bresciane s.r.l. è il Dott. Paolo Saurgnani, che si confronteranno con il Commissario straordinario per gli aspetti di competenza regolati dalla presente Convenzione Quadro.

5. I suddetti incarichi non comportano il riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

Articolo 13

(Trattamento dei dati personali)

1. Nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione Quadro, le Parti si impegnano all'osservanza delle vigenti disposizioni e degli obblighi di legge in materia di Tutela della Privacy di cui al Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), nonché al D.Lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" come modificato dal D.Lgs. 101/2018.

2. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della citata normativa con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare, eseguendo i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

3. Le Parti convengono che il presente articolo non esaurisce gli obblighi in materia di privacy da rispettare, e si impegnano pertanto, tramite referenti della presente Convenzione Quadro di cui al precedente articolo 12, ad ottemperare a quanto previsto dalla normativa di riferimento.

Il Prefetto di Brescia in qualità di Commissario straordinario ai sensi del D.L. 9 giugno 2021 n. 80, convertito in L. 6 agosto 2021 n. 113

Attilio Visconti

Ufficio d'Ambito di Brescia –

Azienda Speciale Provinciale per la regolazione e il controllo della gestione del servizio idrico integrato

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Aldo Boifava

Acque Bresciane S.r.l.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Gianluca Delbarba